

## NEWS AMBIENTE

### 16/10/2023: TERMINE ULTIMO PER L'AGGIORNAMENTO RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI



Si ricorda che il **termine ultimo** per aggiornare l'idoneità dei **Responsabili Tecnici** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è il **16/10/2023**. Dal **giorno successivo** a tale data, l'impresa ha un periodo massimo di **90 giorni** per nominare un RT idoneo, prima che la Sezione competente avvii il **procedimento disciplinare per la cancellazione** dell'impresa dall'Albo causa carenza dei requisiti professionali dell'RT.

Un'importante modifica è stata introdotta con la **Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, n. 7 del 16/11/2022**. Il Responsabile Tecnico che al momento della domanda e **negli ultimi 5 anni**, è nell'impresa sia Legale Rappresentante sia RT, nonché **negli ultimi 20**

**anni** abbia continuativamente ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività oggetto dell'iscrizione può avvalersi della **dispensa dalle verifiche di idoneità**.

L'impresa interessata deve inviare **tramite PEC**, alla Sezione Regionale dell'Albo, la **domanda di dispensa**. Invece, in caso di perdita dei requisiti necessari per essere dispensati dalle verifiche, la ditta deve darne comunicazione entro 30 giorni dal suo verificarsi.

### 04/05/2024: PROROGATO IL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO EOW INERTI



Con l'approvazione della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (cd. **Milleproroghe**) è stato prorogato il **termine di adeguamento delle autorizzazioni al recupero di rifiuti inerti** secondo i criteri dell'End of Waste imposti dal **DM 152/2022**. Fino al 4 novembre il Regolamento potrà essere rivisto nell'ambito del tavolo tecnico convocato dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni di categoria. **Entro il 4 maggio 2024** le Imprese titolari di autorizzazioni al recupero (R5) di inerti devono adeguare le proprie autorizzazioni e dotarsi di un sistema di gestione della qualità, secondo la norma **UNI EN ISO 9001 per il settore IAF**

**24**, certificato da un'organizzazione accreditata.

La proroga è una risposta agli **appelli degli operatori e soprattutto di ANPAR**, che hanno evidenziato **le criticità del DM 152/2022** con il rischio di arrivare al blocco degli impianti. Una difficoltà, tra tante, riguarda i parametri analitici troppo restrittivi, in particolare per le sostanze come IPA e cromo esavalente.

All'interno del Milleproroghe sono previsti anche altri interventi, relativi ad esempio a: Raae da fotovoltaico, rumore, prevenzione incendi negli edifici scolastici, tutela del mare.

### COMUNICAZIONI DI RETTIFICA DEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR)



A seguito di approfondimenti e interpretazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è emerso che le **comunicazioni di rettifica dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)**, per indicazioni erroneamente riportate, **non sono contemplate dalla normativa**. Pertanto, in caso di controlli ispettivi da parte dell'Autorità competente, potrebbero essere **sanzionati**.


Si ricorda che, ai sensi dell'art. 193 co. 17 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., "Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza".

E' importante, quindi, **compilare e gestire con attenzione i FIR**, da parte delle figure coinvolte che firmano il documento (**produttore, trasportatore e destinatario**).

In caso di errore, tutte le copie devono riportare la stessa correzione.

## NEWS SICUREZZA

### 24/08/2023: OBBLIGO FORMAZIONE PER UTILIZZO DI DIISOCIANATI



Ai sensi del Regolamento UE n. 1149/2020, che ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento UE n. 1907/2006 (REACH), a partire **dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori di diisocianati**, aventi una concentrazione pari o **superiore allo 0,1% in peso**, al fine di poter continuare a utilizzare tali prodotti, devono aver completato con esito positivo un **percorso formativo** sull'utilizzo in sicurezza.

I diisocianati sono un gruppo di sostanze classificate come sensibilizzanti per le vie respiratorie e per la pelle. Sono utilizzati in una **vasta gamma di settori** e si trovano in **diversi prodotti**: fibre tessili, adesivi, schiume espanse per materassi e cuscini, schiume rigide con proprietà isolanti, prodotti autopellanti per la riproduzione del legno e simili, elastomeri utilizzati nel settore automobilistico, catalizzatori di vernici bicomponenti, ecc. La formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori coinvolti nella manipolazione di queste sostanze, in

quanto tali o come costituenti di altre sostanze e deve essere **aggiornata almeno ogni 5 anni**.

Si consiglia pertanto di verificare quanto prima, nelle **schede di sicurezza** dei prodotti utilizzati, la presenza di diisocianati e la concentrazione in percentuale, così da provvedere eventualmente alla loro sostituzione o di attivarsi con la formazione prevista.

### CCNL EDILIZIA: AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI OGNI 3 ANNI



Il CCNL Edilizia, siglato il 3 marzo 2022, prevede l'**obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori** in materia di salute e sicurezza sul lavoro (**formazione specifica**) **ogni 3 anni**, anziché ogni 5 anni come indicato dall'Accordo Stato Regioni del 21/11/2021. La periodicità dei tre anni scatta dall'aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore del CCNL (marzo 2022). Inoltre viene specificato che anche **gli impiegati tecnici**, che entrano per la prima volta in cantiere, devono aver assolto al percorso formativo di **16 ore** (formazione generale + formazione specifica rischio alto).

L'art. 509 del Codice Penale recita: "Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da € 103 a € 516". L'Ente che può applicare tale sanzione è l'INL (**Ispettorato**

**Nazionale del Lavoro**). In caso di controlli ispettivi l'Autorità competente ha l'obbligo di segnalare all'INL il non rispetto del CCNL.

### PILLOLE DI SICUREZZA - D.LGS. 81/08



Nelle Aziende dove sono presenti **soci con pari responsabilità**, come ad esempio nelle snc e nelle srl, è importante **individuare** uno dei soci quale "**datore di lavoro**" ai fini della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In caso contrario, infatti, **tutti i soci rispondono in egual misura** relativamente ad **inadempienze, reati ed infortuni**. Eventuali sanzioni saranno imputate per ogni socio. Si consiglia, quindi, di individuare un solo socio quale datore di lavoro, al quale saranno delegate le funzioni e le responsabilità previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. La delega può **essere**

**perfezionata** tramite **atto notarile** recante data certa.